



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE COPIA

Delibera n. 06

del 09/02/2015

OGGETTO: APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUI TERRENI AGRICOLI. ATTO DI PROTESTA.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **nove** del mese di **febbraio** alle ore **13.40**, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Anna	Sindaco	X	
Buzzanca Rosaria	Assessore	X	
Furnari Ninuccia	"	X	
Buzzanca Francesco	"		X
Sidoti Salvatore	"	X	

Assenti: Assessore Buzzanca Francesco.

Presiede Anna Sidoti, Sindaco del Comune.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.E.E.L.L. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
- 2) Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: *Applicazione imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli.- Atto di protesta.-*

DATO ATTO che la Circolare n. 9 del 14/06/1993, del Ministero delle Finanze ad oggetto: "*Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984*", pubblicata nella G.U. n. 141 del 18/06/1993 - Suppl. Ord. n. 53, stabiliva che i territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati nell'elenco allegato alla circolare sono esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che questo Ente risulta compreso nell'elenco dei comuni allegato alla predetta circolare;

RICHIAMATO l'art.1 - in rubrica - *Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani*, del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, "*Misure urgenti in materia di esenzione IMU*", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.19 del 24/01/2015, il quale statuisce che:

1. *A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:*

a) *ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);*

b) *ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.*

2. *L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.*

3. *I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.*

4. *Per l'anno 2014, non è comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane e di collina. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.*

5. *I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.*

ATTESO che questo Ente risulta tra i comuni classificati non montani (NM), nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e quindi tra i Comuni per i quali, per l'anno 2015 non trova applicazione l'esenzione IMU sui terreni agricoli di cui alla norma anzi richiamata;

ATTESO, altresì, che questo Ente, per l'anno 2014, trova applicazione il disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2 - in rubrica - *Ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta municipale propria* del decreto 28 novembre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno i quali statuiscono che:

2. *Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».*

3. *L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.*

ACCERTATO che, trattandosi di misura compensativa questa interviene quando ormai gli impegni finanziari per l'anno 2014, da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento;

DATO ATTO che questo Ente, fortemente penalizzato in virtù dell'applicazione delle norme sopra richiamate, ritiene le stesse incostituzionali ed in contrasto con lo Statuto del contribuente, in quanto contro i principi di equità e di tassazione, con presupposti di "marginalità" basati su fattori altimetrici senza considerazione per il contesto sociale ed economico di riferimento;

RILEVATO che il settore agricolo di questo Comune, prevalentemente caratterizzato dalla coltivazione di noccioli ed uliveti, registra ormai da alcuni decenni una inarrestabile crisi, anche per la globalizzazione dei mercati;

DATO ATTO che l'applicazione dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, determinerebbe un altro significativo impoverimento economico di un settore, che come già evidenziato, versa in una condizione di grave sofferenza per la crisi dei mercati;

RILEVATO, pertanto, che un ulteriore inasprimento fiscale risulterebbe certamente ed inconfutabilmente inaccettabile e insostenibile per la cittadinanza con ovvie ricadute negative, dirette ed indirette sull'intera economia del territorio e soprattutto determinando l'abbandono dei terreni da parte dei proprietari;

RILEVATO, altresì, che l'ANCI Nazionale, ha assunto diverse iniziative di protesta nei confronti del governo, mentre diverse ANCI Regionali hanno proposto ricorsi amministrativi diretti alla revisione dei criteri e più complessivamente all'esenzione dei terreni agricoli;

RITENUTO opportuno avviare un percorso partecipato tra il Governo e le Istituzioni affinché sia concertato un metodo di individuazione delle zone montane e collinari esenti da IMU;

VALUTATO assolutamente iniquo riferirsi alla sola altimetria come strumento di selezione dei Comuni montani esenti da IMU, atteso che vi sono altri fattori, quali l'orografia, il deficit infrastrutturale, la densità di popolazione etc. fattori, riconosciuti anche a livello europeo;

RITENUTO opportuno, ancorché necessario, dover esprimere forte dissenso nei confronti del Governo per l'istituzione dell'IMU sui terreni agricoli, la quale oltre a creare sfiducia nella pubblica Amministrazione, esponendoli a continue contestazioni da parte dei cittadini, ha ovvie ricadute negative sul bilancio dell'Ente e quindi sulla erogazione dei servizi alla comunità;

VISTO il D.L.gs Nr.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;

VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

DI ESPRIMERE formale protesta nei confronti del Governo Nazionale per le limitazioni in ordine alla esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, statuita dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, "Misure urgenti in materia di esenzione IMU", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.19 del 24/01/2015;

DI CHIEDERE al Governo Nazionale:

a) di sospendere per l'anno 2014 il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli;

b) di attivare un tavolo di concertazione con gli enti locali e le associazioni di rappresentanza, ANCI etc., per confrontarsi sulle modalità di attuazione dell'art. 22 del D.L. 66/2014 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla esenzione dell'IMU;

c) riconoscere, tramite apposite leggi, l'attività agricola anche non professionale, nonché la gestione forestale attiva, come forma di tutela, protezione, difesa delle aree montane del Paese, a vantaggio dell'intero territorio italiano, secondo quanto sancito dalla Costituzione, in particolare all'articolo 44;

DI TRASMETTERE con la massima sollecitudine, copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministero dell'Interno, al Presidente dell'ANCI nazionale, al Presidente dell'ANCI Sicilia, al Presidente della Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ed all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della relativa procura, qualora l'ANCI nazionale o regionale dovesse ritenere opportuno intraprendere le vie legali avverso il Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge n.89 del 23 giugno 2014 ed il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4.

IL SINDACO



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Oggetto: *Applicazione imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli.- Atto di protesta.-*

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li, *09-02-15*

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
(Ing. Anna Sidoti)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li, *9/2/2011*

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € _____ viene imputato nel seguente modo: _____

li, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
Anna Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Montagnareale, li 12 FEB. 2015



Il Responsabile

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per ^{rimanenti} 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 12 FEB. 2015;

Montagnareale, li 12 FEB. 2015

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

- è divenuta esecutiva il 09 FEB. 2015

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li 09 FEB. 2015



Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi